

emanate dal Governo il 29 novembre 1993

*in base all'art. 14 dell'ordinanza d'esecuzione del Gran Consiglio della legge sul conguaglio finanziario del 3 marzo 1993*¹

I. Conguaglio finanziario diretto

1. ACQUISIZIONE DEI MEZZI

Art. 1 Diritto d'imposta

¹ Se il comune vuol far valere nei confronti di un soggetto d'imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge sul conguaglio finanziario un diritto d'imposta nuovo rispetto a quello del periodo precedente, esso lo notifica entro 6 mesi al revisorato dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

² Un nuovo diritto d'imposta può sorgere a causa del trasferimento della sede o del luogo dell'effettiva direzione aziendale nonché a causa dell'apertura di un nuovo stabilimento d'impresa o dell'acquisto di un immobile sul territorio comunale.

³ Se la notifica del diritto d'imposta non viene fatta entro 6 mesi dal suo verificarsi, il diritto del comune alle quote comunali conteggiate definitivamente dell'imposta supplementare viene meno.

Art. 2² Tasso d'imposta computabile

¹ L'Ufficio per i comuni (Ufficio) verifica nel quadro del riscontro dei conti annuali dei comuni e del calcolo della capacità finanziaria se vi è motivo di rivedere il tasso fiscale e ne fa rapporto al Governo.

² Il Governo decide se deve aver luogo una verifica e ne incarica l'Ufficio.

2. IMPIEGO DEI MEZZI

a) Presupposti

Art. 3 Imposte

¹ ³ I comuni che richiedono contributi di conguaglio secondo gli articoli 16 capoverso 4, 18 e 19 della legge devono riscuotere almeno le seguenti imposte:

a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza pari al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice,

b) ...⁴

c) un'imposta sul plusvalore fondiario secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte,

d) ⁵ un'imposta sulle successioni e sulle donazioni con le seguenti aliquote minime:

4 per cento per eredi e beneficiari della stirpe dei genitori

7 per cento per eredi e beneficiari della stirpe dei nonni

10 per cento per eredi e beneficiari della stirpe dei bisnonni

15 per cento per tutti gli altri beneficiari;

e) un'imposta sugli immobili pari all'1 per cento del valore fiscale senza deduzione dei debiti;

f) un'imposta sul trapasso di proprietà pari all'1 per cento.

² I comuni che fanno valere un diritto a contributi per opere pubbliche, devono aver applicato in media negli ultimi tre anni un tasso fiscale comunale pari al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice.

³ ⁶ I comuni con diritto a conguaglio del fabbisogno straordinario devono riscuotere un'imposta sul reddito e sulla sostanza pari al 130 per cento dell'imposta cantonale semplice.

Art. 4 Compensi

¹ ⁷ I comuni che richiedono contributi di conguaglio devono riscuotere adeguati contributi per spese che tornano utili in misura particolare a singole categorie della proprietà privata.

² Le tasse di allacciamento e d'uso degli impianti di approvvigionamento e smaltimento devono di regola coprire le spese.

³ Se non è possibile una riscossione che copre le spese, le aliquote applicate non possono tuttavia essere inferiori a quelle di solito in uso nei comuni grigioni di una certa grandezza.

⁴ Sono considerati compensi pretendibili le aliquote massime che vengono applicate nei comuni grigioni di una certa grandezza.

Art. 5 Principi del bilancio

¹ ⁸ I comuni che richiedono contributi di conguaglio devono gestire le proprie finanze, secondo i principi della legalità, dell'equilibrio delle finanze, della parsimonia, dell'economicità e del finanziamento secondo causalità.

² Le spese che non rientrano nella sfera dei compiti del comune politico non sono consentite.

³ ⁹ L'Ufficio può stabilire nel dettaglio d'intesa con il Dipartimento delle finanze e dei comuni (Dipartimento) i principi in direttive a parte.

Art. 6 Altri oneri e altre condizioni

¹ ¹⁰ I comuni che richiedono contributi di conguaglio, devono presentare per esame all'Ufficio al più tardi entro fine novembre il programma degli investimenti per l'anno successivo.

² Alla garanzia di contributi alle spese per opere pubbliche possono essere vincolate ulteriori condizioni, segnatamente per quanto riguarda il finanziamento mediante contributi e tasse.

³ ¹¹ I comuni con diritto a conguaglio del fabbisogno straordinario necessitano dell'approvazione dell'Ufficio per nuove spese superiori a 10 000 franchi, modifiche di leggi e regolamenti comunali, stipulazioni di contratti di grande importanza finanziaria, come pure l'adesione ad associazioni e organizzazioni con permanente partecipazione alle spese. Essi devono gestire l'amministrazione e in modo particolare tenere la contabilità secondo le istruzioni dell'Ufficio.

b) Contributi

Art. 7 Conguaglio della capacità fiscale

¹ ¹² L'Ufficio accerta la capacità fiscale relativa dei comuni, calcola annualmente i contributi di conguaglio e presenta al Governo le relative proposte.

² ¹³ Il Governo comunica di volta in volta entro fine ottobre ai comuni i contributi di conguaglio da esso stabiliti.

³ All'atto di accertare i contributi si verifica pure se le aliquote per il conguaglio ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza devono essere adeguate e se in singoli casi vi sono motivi per negare o decurtare i contributi.

⁴ I contributi vengono ridotti o non vengono più versati del tutto, se un comune avente diritto non adempie per nulla o solo in parte i presupposti.

Art. 8 Contributi a opere pubbliche

¹ ¹⁴ Le domande di contributo a opere pubbliche devono essere presentate con la documentazione necessaria prima dell'inizio dei lavori.

² ¹⁵ L'Ufficio esamina le domande e rilascia le relative garanzie d'intesa con il Dipartimento.

³ L'aliquota per contributi alle spese computabili di opere pubbliche comporta:

- a) 40 per cento per i comuni aventi diritto al conguaglio con un tasso fiscale pari al 130 per cento dell'imposta cantonale semplice;
- b) 30 per cento per i comuni aventi diritto al conguaglio con un tasso fiscale inferiore al 130 per cento, ma almeno pari al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice.

⁴ Se un comune modifica il proprio tasso fiscale, cambia pure l'aliquota di contributo alle spese che si verificano nel relativo anno.

Art. 9 Conguaglio del fabbisogno straordinario

¹ ¹⁶ Per il conguaglio del fabbisogno straordinario fanno stato in modo particolare i seguenti criteri:

- a) un indebitamento particolarmente elevato o il vigente disequilibrio del bilancio;
- b) oneri speciali straordinari al cui verificarsi il comune non ha alcuna influenza;
- c) un fabbisogno elevato di ammortamento in seguito a investimenti necessari;
- d) ...¹⁷

² ¹⁸ L'Ufficio esamina annualmente in base alla situazione finanziaria del comune, se e in quale misura occorrono contributi supplementari per il conguaglio del fabbisogno straordinario e presenta al Governo una relativa proposta.

Art. 10 ¹⁹ Assegnazione dei contributi

¹ L'assegnazione annuale dei contributi di conguaglio finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge e dell'articolo 3 dell'ordinanza avviene ad opera del Governo su proposta del Dipartimento.

² L'Ufficio fa rapporto al Dipartimento sui conteggi avvenuti e sul fabbisogno di mezzi per le differenti categorie di contributo.

³ I conteggi per le opere pubbliche devono essere presentati all'Ufficio di volta in volta entro fine settembre.

Art. 11 Versamento dei contributi

Il versamento dei contributi avviene di regola una volta all'anno, al più tardi per il 31 dicembre.

c) Quota per le spese di amministrazione a favore dell'Ufficio per i comuni

Art. 11a ²⁰ Quota per le spese di amministrazione a favore dell'Ufficio per i comuni

Per l'attuazione del conguaglio finanziario viene prelevata annualmente una quota per le spese di amministrazione a favore dell'Ufficio pari a 500 000 franchi forfettari a carico del fondo di conguaglio finanziario.

d) Vigilanza, consulenza e controllo ²¹

Art. 12 ²² Vigilanza e consulenza

L'Ufficio vigila sul bilancio dei comuni aventi diritto a conguaglio finanziario e consiglia quest'ultimi in tutte le questioni del settore finanziario e contabile nonché in questioni amministrative generali.

Art. 13 Esame del diritto a conguaglio

¹ Le domande di riconoscimento del diritto a conguaglio per contributi a opere pubbliche o per contributi del fabbisogno straordinario devono essere presentate al Governo.

² ²³ L'Ufficio esamina le domande, esegue i necessari rilevamenti e fa una proposta all'attenzione del Governo.

³ ²⁴ Se in base alla situazione finanziaria un comune non dipende più da contributi o se non adempie più oppure solo in parte le condizioni, l'Ufficio presenta un rapporto e una proposta all'attenzione del Governo.

Art. 14 Controllo regolare

¹ ²⁵ I conti annuali dei comuni aventi diritto a conguaglio vengono riveduti ampiamente dall'Ufficio.

² In caso di necessità possono essere effettuati ulteriori accertamenti.

³ ²⁶ L'Ufficio effettua annualmente una revisione dei conti in quei comuni che avanzano una pretesa di conguaglio del fabbisogno straordinario.

II. Conguaglio finanziario indiretto

Art. 15 ²⁷ Calcolo della capacità finanziaria

L'Ufficio esegue i calcoli e procura la documentazione necessaria presso gli uffici cantonali competenti. Questi ultimi sono responsabili dell'esattezza delle indicazioni.

Art. 16 Verifica della classificazione della capacità finanziaria

¹ Se in un comune subentra una situazione evidentemente speciale che richiede una verifica della vigente classificazione della capacità finanziaria, si può presentare al Governo una domanda motivata al più tardi un anno prima della prossima classificazione.

² ²⁸ L'Ufficio esamina la domanda e presenta una proposta. Se vi sono dubbi per quanto riguarda la conformità del tasso d'imposta comunale ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge sul conguaglio finanziario ²⁹, la verifica viene effettuata d'ufficio.

³ I comuni che giusta decreto del Governo hanno diritto al conguaglio del fabbisogno straordinario, vengono assegnati senza eccezione al gruppo di capacità finanziaria cinque.

III. Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 ³⁰

Art. 18 Entrata in vigore, abrogazione

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 1994 e sostituiscono quelle del 5 giugno 1990.

Note finali

- 1 CSC 720.360
- 2 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 3 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 4 Abrogazione giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 5 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 6 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 7 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 8 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 9 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 10 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 11 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 12 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 13 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 14 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 15 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 16 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 17 Abrogazione giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 18 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 19 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 20 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 21 Introduzione giusta DG del 17 feb. 2004; entra in vigore il 1° mar. 2004
- 22 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 23 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 24 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 25 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 26 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 27 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 28 Testo giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007
- 29 CSC 720.350
- 30 Abrogazione giusta DG del 3 ott. 2006; entra in vigore il 1° gen. 2007